



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**CIRCOLO DIDATTICO STATALE
"Eduardo De Filippo"**

Circolare interna nr. 37 a.s. 2024-2025

S. Maria la Carità, 11/10/2024

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni
Al personale docente
Alla DSGA e al personale ATA per gli adempimenti di competenza
Al Registro elettronico - Al Sito Scolastico - Agli Atti

Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13.

Si comunica a tutte le famiglie e al personale scolastico che sul BURC n. 53 del 25 luglio è stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 25.07.24 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518.

La legge suddetta cita testualmente all'art.9 comma 1: Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria, dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia.

Giova precisare che, in assenza di certificazioni esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità, codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità" sottoscritto dalle famiglie.

Pertanto, si consiglia di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Si precisa, altresì, che, **ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione** (articolo 114 del Testo Unico Scuola e nuovo articolo n. 570 ter del codice penale) **rimane valida**, per gli alunni frequentanti la scuola primaria, **l'indicazione di presentare al rientro certificato medico attestante il periodo (dal... al...) di malattia.**

Nel ringraziare tutti per la fattiva collaborazione, è gradito augurare buon lavoro.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Gilda Esposito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Via Scafati, 4 - 80050 - SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)

Tel.: 081/8741506; Tel. 081/4248659; e-mail NAEE21900T@istruzione.it; PEC: naee21900t@pec.istruzione.it;

sito web <http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it>

Cod. Mecc.: NAEE21900T - C.F.: 90016250632